



COMUNE DI MONTAGNANA

Provincia di Padova

UFFICIO TRIBUTI

TASI ANNO 2017

NOVITA' 2017:

Per l'anno d'imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC (IMU – TASI) è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

Cos'è la Tasi

La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Chi paga

Il presupposto impositivo della Tasi è il **possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, **di fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **e di aree edificabili**, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (è il caso ad esempio degli immobili locati o dati in uso gratuito). L'occupante (che nel caso delle locazioni è il conduttore dell'immobile) versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, del 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (es. il proprietario).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria (leasing), la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Dal 1° gennaio 2016 l'abitazione principale non è più soggetta a TASI per i possessori e per la quota a carico degli occupanti/inquilini.

Rimangono invece soggette a TASI le abitazioni principali di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9 – Legge di Stabilità n. 208/2015)

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta per l'anno in corso in due rate:

- la prima entro il 16 giugno 2017
- la seconda entro il 16 dicembre 2017

Dove e come si paga

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale approvato con decreto del 23/05/2014 (G.U. n.122 del 18/05/2014).

NB: dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a €1.000,00 può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, D.L. 66/2014).

Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per aree fabbricabili
- 3961 per altri fabbricati.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta, con i seguenti codici:

- 3962 interessi
- 3963 sanzioni

Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Montagnana: F394.

Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 5 euro annui.

Quanto si paga

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell' IMU e cioè:

FABBRICATI - la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati. I moltiplicatori da applicare sono:

Categoria catastale dell'immobile	Tipologia	Moltiplicatore Imu
A (tranne A/10)	abitazioni	160
A/10	uffici e studi privati	80
B	collegi, scuole, ospedali, etc.	140
C/1	negozi e botteghe	55
C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	160
C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	140
D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65
D/5	banche e assicurazioni	80

AREE FABBRICABILI - si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2017. Il Comune di Montagnana ha deliberato le tabelle di riferimento dei valori venali delle aree. (Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 08/11/2016).

TERRENI AGRICOLI - sono esclusi dalla Tasi.

Aliquote per il versamento acconto/ saldo

Il Comune di Montagnana ha confermato per il 2017 le aliquote Tasi del 2016, con delibera di Consiglio Com.le n. 80 del 27/12/2016 (Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e pertinenze (esenti I.M.U.)	2,5 per mille
Abitazione principale e pertinenze (soggette I.M.U.)	2,0 per mille
Altri fabbricati, terreni edificabili e fabbricati merce	0,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

Casi particolari

Abitazione concessa in comodato a parenti in linea entro il 1° grado (Legge di stabilità n. 208/2015, art. 1, comma 10)

Dal 2016 per l'immobile (con categoria da A/2 a A/7) dato in comodato d'uso da genitore/i a/i figli/e e viceversa, che lo utilizzano come abitazione principale, spetta ex lege la riduzione del 50% della base imponibile.

Per quanto riguarda i requisiti da possedere si rinvia a quanto previsto per l'applicazione dell'Imposta I.M.U.

Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 0,5%, è ridotta al 75 per cento.

Dichiarazione Tasi

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione di un'unità immobiliare da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni (per il 2016 la scadenza è il 30 giugno 2017).

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato la TASI entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (dal 1° gennaio 2017 dello 0,1%).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;

oltre i trenta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,33%.

ravvedimento lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75%.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Rimborsi, riversamenti ad altri Comuni

RIMBORSI

Chi ha versato la TASI in eccesso può chiedere il rimborso al Comune allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, assieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere spedita a mezzo postale, via fax al n. 0429/800737, via pec all'indirizzo montagnana.pd@cert.ip-veneto.net o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI

Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Montagnana anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Montagnana F394 anziché il codice proprio del Comune competente) deve fare richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.

Principali riferimenti normativi

- Legge di stabilità 2017 n. 232/2016
- Legge di stabilità 2016 n. 208/2015
- [Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68](#)
- [Legge 27 dicembre 2013, n. 147 \(legge di stabilità 2014\)](#)
- [Legge 23 dicembre 2014, n. 190 \(legge di stabilità 2015\)](#)
- [Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88](#)

Sportelli Tasi

Contatti

Settore Tributi del Comune di Montagnana
Via Carrarese, 14 CAP 35044
telefono 0429 81247
fax 0429 800737

Per comunicazioni o richieste d'informazioni: e-mail segreteria.tributi@comune.montagnana.pd.it

Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni TASI, domande di rimborso, richieste di riesame, etc.):

- fax 0429 800737

- posta all'indirizzo: protocollo@comune.montagnana.pd.it

pec: montagnana.pd@cert.ip-veneto.net

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:30 alle 13:00

giovedì dalle 9:30 alle 13:00, dalle 15:00 alle 17:00

In prossimità alla scadenza del pagamento semestrale è disposta l'apertura straordinaria, con gli orari che sono pubblicati sulla pagina iniziale del sito del Comune.

Responsabili del procedimento:

Istruttore Amministrativo Ufficio Tributi: Rizzato Guido

Funzionario Responsabile tributo TASI: dott.ssa Maria Rocca